II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1982

relativa alle domande di rimborso ai sensi della decisione 80/1096/CEE del Consiglio che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica

(82/690/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che le domande di rimborso che gli Stati membri devono presentare al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, devono recare determinate informazioni che permettano di accertare se le spese sono conformi alle disposizioni della decisione 80/1096/CEE, nonché alle indicazioni contenute nel piano presentato dagli Stati membri e approvato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, delle stessa decisione ;

considerando che, per consentire un controllo efficace, gli Stati membri devono tenere i documenti giustificativi a disposizione della Commissione per un periodo di tre anni dopo il versamento dell'ultimo rimborso di una spesa ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Le domande di rimborso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 80/1096/CEE devono essere conformi alle tabelle contenute in allegato.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, unitamente alla prima domanda di rimborso, il testo delle disposizioni nazionali d'applicazione e delle istruzioni amministrative, nonché i formulari e qualsiasi altro documento relativo alla realizzazione dell'azione sul piano amministrativo.

Articolo 2

Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione, per un periodo di tre anni dopo il versamento dell'ultimo rimborso di una spesa, tutti i documenti giustificativi o la relativa copia certificata conforme in loro possesso, sulla cui base sono stati decisi gli aiuti previsti dalla decisione 80/1096/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 5.

ALLEGATO 1

Domanda di rimborso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 80/1096/CEE relativa all'eradicazione della peste suina classica

Stato membro : Anno :

TABELLA RIEPILOGATIVA

Natura dell'azione	Spese sostenute dallo Stato membro	Costo totale a carico del FEAOG
Indennizzo dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione degli animali (totali dell'allegato 2)		
Vaccinazioni (totali degli allegati 3.1 e 3.2)		
Individuazione : campioni esaminati in laboratorio (totali dell'allegato 4)		
TOTALE		

ALLEGATO 2

Domanda di rimborso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 80/1096/CEE

Stato membro : Anno :

INDENNIZZO DEI PROPRIETARI PER L'ABBATTIMENTO E LA DISTRUZIONE DEGLI ANIMALI

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Unità amministrativa	Numero di aziende interessate	Numero di animali abbattuti	Spese sostenute dallo Stato membro	Costi a carico del FEAOG
TOTALE				

Si conferma che le misure suindicate sono state realizzate nell'ambito del piano o dei provvedimenti approvati dalla Commissione e conformemente alle modalità d'applicazione della direttiva 80/217/CEE e delle decisioni 80/1095/CEE e 80/1096/CEE.

Timbro e firma dell'autorità competente

ALLEGATO 3.1

Domanda di rimborso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 80/1096/CEE

Stato membro : Anno :

VACCINAZIONI D'URGENZA

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

Unità amministrativa	Numero di dosi di vaccino utilizzate	Costi a carico del FEAOG
TOTALE		

Si conferma che le misure suindicate sono state realizzate nell'ambito del piano o dei provvedimenti approvati dalla Commissione e conformemente alle modalità d'applicazione della direttiva 80/217/CEE e delle decisioni 80/1095/CEE e 80/1096/CEE.

Timbro e firma dell'autorità competente

ALLEGATO 3.2

Domanda di rimborso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 80/1096/CEE

Stato membro : Anno :

VACCINAZIONI PRATICATE IN DETERMINATE REGIONI

Articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

Unità amministrativa	Numero di dosi di vaccino utilizzate	Costi a carico del FEAOG
TOTALE		

Si conferma che le misure suindicate sono state realizzate nell'ambito del piano o dei provvedimenti approvati dalla Commissione e conformemente alle modalità d'applicazione della direttiva 80/217/CEE e delle decisioni 80/1095/CEE e 80/1096/CEE.

Timbro e firma dell'autorità competente

ALLEGATO 4

Domanda di rimborso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 80/1096/CEE

Stato membro : Anno :

CAMPIONI ESAMINATI IN LABORATORIO DURANTE L'INDIVIDUAZIONE

Articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

Unità amministrativa	Numero di campioni esaminati	Costi a carico del FEAOG
TOTALE		

Si conferma che le misure suindicate sono state realizzate nell'ambito del piano o dei provvedimenti approvati dalla Commissione e conformemente alle modalità d'applicazione della direttiva 80/217/CEE e delle decisioni 80/1095/CEE e 80/1096/CEE.

Timbro e firma dell'autorità competente

ALLEGATO 5

Domanda di rimborso ai sensi della decisione 80/1096/CEE

Stato membro : Anno :

IMPORTI RECUPERATI (1)

Unità amministrativa	Indennizzo dei proprietari	Vaccinazioni	Individuazione	TOTALE
TOTALE				

(1) La presentazione della presente tabella non esenta dall'obbligo di trasmettere i documenti previsti agli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 283/72 del Consiglio relativo alle irregolarità e al recupero delle somme irregolarmente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune, nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore.
Qualora il recupero riguardi un'irregolarità comunicata a norma del suddetto regolamento, si deve indicare il numero di codice con cui tale comunicazione è stata effettuata.

Data, timbro e firma dell'autorità competente